

## **Successione di norme penali e depenalizzazione dei reati con particolare riferimento alle recenti modifiche del Codice della Strada.**

Le numerose modifiche intervenute negli ultimi anni apportate al testo del Codice della Strada, volte principalmente a porre un serio argine al fenomeno del c.d. *drive drinking*, hanno dato spazio, come è facilmente intuibile, ad una serie di questioni interpretative, che vanno dalla natura giuridica della confisca del mezzo all'effettivo ambito di applicazione delle norme incriminatrici, fino ad involgere i principi generali sui quali si poggia l'intero sistema del diritto penale italiano, quali la successione di norme penali nel tempo. Con il presente contributo ci si soffermerà in particolare sulla modifica apportata dalla recentissima legge di riforma del codice della strada, 29 luglio 2010, n. 120, all'art. 186, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285. Come è noto, il testo ante riforma della norma richiamata (introdotto con il d.l. 3 agosto 2007, n. 117, conv. in l. 2 ottobre 2007, n. 160) prevedeva tre fattispecie autonome di reato, rispettivamente, al co. 2, lett. a), b) e c). La Corte di Cassazione, infatti, chiamata a chiarire se l'art. 186, cit. prevedesse tre fattispecie autonome di reato ovvero un'unica fattispecie circostanziata, ha accolto la prima delle opzioni ermeneutiche prospettate, motivando il proprio convincimento, in particolare, sulla base del fatto che tra le disposizioni che le prevedono non intercorre alcun rapporto di specialità che consenta di considerare alcune delle ipotesi come mere circostanze aggravanti delle altre.

Ciò posto in linea generale, ed avvicinandoci velocemente alla questione sulla quale si intende concentrare l'attenzione, l'art. 186, co. 2, lett.a), come da ultimo modificato, dispone che "Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi".

Come emerge immediatamente dalla lettura della norma, occorre affermare che la fattispecie in esame ha subito una depenalizzazione, di conseguenza, a partire dall'entrata in vigore del nuovo testo del Codice della Strada, coloro che, fermati dagli organi accertatori, si siano posti alla guida in lieve stato di ebbrezza alcolica, quindi con un valore di tasso alcolemico nel sangue superiore a 0.5 ed inferiore a 0.8 g/l saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa fra i 500, 00 ed i 2000, 00 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi. La stessa sanzione potrà trovare applicazione ogniqualvolta non si sia proceduto ad alcun accertamento tecnico, ma lo stato di alterazione risulti provato dalle sole dichiarazioni degli agenti relative ai sintomi dell'ebbrezza. Se nessun dubbio interpretativo emerge con riferimento alla disciplina applicabile *pro futuro*, tutt'altro che scontati sono gli approdi ermeneutici con riferimento a quelle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della novella ( quando, quindi, la condotta costituiva illecito penale), ma giunte *sub iudice* e decise posteriormente.

In tali casi dovrà ritenersi operante il principio di irretroattività dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 1, l. 689/1981, richiamato dall'art. 194 CdS oppure, come ritiene chi scrive, dovrà procedersi alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa in quanto l'operazione legislativa in questione non ha fatto che porre in essere una modificazione di norme, tale per cui dovrà semplicemente trovare applicazione la disciplina più favorevole all'agente?

La giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla specifica ipotesi della depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 186, co. 2, lett. a), CdS, ha avuto modo di pronunciarsi di recente con la sentenza 3 novembre 2010, n. 38692. Con la decisione richiamata, infatti, la Suprema Corte, riagganciandosi a quanto autorevolmente sostenuto dal Supremo Consesso nella sua massima composizione nella sentenza 14 marzo 1994, n. 739, afferma che la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo ha comportato, da

un lato, l' *abolitio criminis* dell'illecito penale, dall'altro ha introdotto un nuovo illecito amministrativo. Da ciò se ne ricava, secondo l'orientamento patrocinato dalla sentenza in commento, che nel caso in cui il giudice penale ad oggi debba decidere una questione relativa alla condotta di cui all'art. 186, co. 2 lett a), posta in essere antecedentemente all'entrata in vigore della l. 120/2010, dovrà emettere sentenza di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza possibilità di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa, in quanto, come si è detto, deve ritenersi operante il principio di irretroattività operante sia per gli illeciti penali ai sensi dell'art. 2 cp. sia per gli illeciti amministrativi, ai sensi dell'art. 1, l. 689/1981, richiamato dall'art. 194 CdS, a meno che la nuova legge non preveda una esplicita disciplina transitoria (cosa che non è avvenuta nel caso di specie).

Come è facile intuire, l'orientamento accolto dalla Suprema Corte con la sentenza in commento fa gioire quanti si siano posti contro la legge prima del 13 agosto 2010 (giorno di entrata in vigore della novella legislativa), ma siano stati tratti a giudizio solo successivamente. In tal caso, la loro condotta, del tutto identica a quella posta in essere magari il 14 agosto, cadrà nell'oblio, in spregio, altresì, secondo chi scrive, al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, Cost.

Analizzato esaurientemente l'approccio ermeneutico accolto dalla pronuncia in commento, è ora necessario soffermarsi ad analizzare se, anche alla luce di diversi orientamenti avallati dal Supremo Giudice di Legittimità, siano possibili diverse soluzioni alla *quaestio iuris* in esame. Ebbene, a tal fine si ritiene più che mai adeguato un richiamo ad una recente decisione della Corte di Cassazione con la quale si è analizzata *funditus* la questione, giungendo così ad affermare che nel caso in cui vi sia trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in mancanza di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma, alla luce della *ratio legis*, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito, dovrà trovare comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, da un lato, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2 c.p., comma 3) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; dall'altro, la L. n. 689 del 1981, art. 40, il quale dispone che le norme di cui al capo I "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito", esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria (si vedano, in particolare, Cass. Sez. 1<sup>a</sup> civ. 4409.1995 e Sez. Lav. 92.1996; nello stesso senso Sez. Lav.1212.1997; Cass. civ., 7 marzo 2005, numero 4924; Cass. Pen., sez. II, 15 ottobre 2009, n. 40733). Chi scrive ritiene di dover condividere l'orientamento da ultimo riportato, non solo perché maggiormente conforme alla normativa analizzata nel suo complesso, ma anche perché risulta essere l'unica interpretazione conforme al principio di uguaglianza. Come si è detto, infatti, non può dirsi costituzionalmente orientata una interpretazione che conduca alla totale impunità di tutti quei soggetti che abbiano posto in essere una condotta successivamente depenalizzata ed alla punibilità, invece, di quanti abbiano posto in essere la stessa identica condotta dopo la depenalizzazione. La disparità di trattamento, seppur in linea astratta ammissibile, deve comunque rispondere, come insegna la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad un criterio di ragionevolezza, che, nel caso di specie, risulterebbe del tutto estromesso.

Infine, per mera completezza espositiva, deve darsi adeguata risposta all'argomento utilizzato da parte della dottrina e della giurisprudenza per giustificare l'opposto orientamento. In breve si sostiene che l'art. 2, co. 4. Cp, il quale prevede l'applicazione del trattamento più favorevole al reo, possa riferirsi solo ed esclusivamente al caso in cui vi sia una successione di norme di natura penale; diverso sarebbe il caso in cui alla norma penale succedesse una norma di natura amministrativa, dovendosi in tale ipotesi procedere all'applicazione del principio di irretroattività di cui all'art. 1, l. 689/1981. In realtà il supremo giudice di

legittimità non ha mancato di rilevare la debolezza di tale argomento, superandolo agevolmente sulla base del fatto che, poiché le norme vanno interpretate evolutivamente, dovrà valutarsi il fatto *“che allorquando venne compilato il codice penale, il fenomeno della depenalizzazione era un fatto assolutamente straordinario, che il Legislatore - per quanto accorto - non avrebbe potuto prevedere nella sua reale portata”* ( Cass Pen., sez. II, 15 ottobre 2009, n. 40733). Alla luce di quanto esposto non può ritenersi condivisibile la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 38692, 3 novembre 2010 e, visto il contrasto insorto in seno alle Sezioni Semplici sulla questione della disciplina applicabile nell'ipotesi di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, non può che auspicarsi un nuovo intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite.

**Dicembre 2010- Dott.ssa Nadia Marina La Rana.**